

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Intesa Sanpaolo S.p.A. Tasso Fisso 1,70% 13/03/2019 - 13/03/2024

CODICE ISIN IT0005363780

Governance dei prodotti ai sensi della MIFID II / mercato di riferimento di investitori al dettaglio, investitori professionali e controparti qualificate – Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto da parte di Intesa Sanpaolo in qualità di *manufacturer*, la valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni ha condotto alle seguenti conclusioni: (i) le Obbligazioni hanno come mercato di riferimento le controparti qualificate, i clienti professionali, e i clienti al dettaglio, ciascuno come definito ai sensi della Direttiva 2014/65 UE (come modificata, "**MIFID II**"); e (ii) tutti i canali di distribuzione delle Obbligazioni a controparti qualificate e clienti professionali sono appropriati; e (iii) i seguenti canali di distribuzione delle Obbligazioni a clienti al dettaglio sono appropriati – consulenza in materia di investimenti, gestione di portafogli e vendite senza consulenza, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del distributore ai sensi della MiFID II, ove applicabili.

Chiunque intenda successivamente offrire, vendere o raccomandare le Obbligazioni (un "**distributore**") dovrà tenere presente la valutazione del mercato di riferimento operata dal *manufacturer*; tuttavia, un distributore soggetto a MiFID II ha l'obbligo di effettuare la propria valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni (adottando o perfezionando la valutazione del mercato di riferimento operata dal *manufacturer*) e di stabilire appropriati canali di distribuzione, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del distributore ai sensi della MiFID II, ove applicabili.

Articolo 1 - Importo e titoli

Il presente prestito del valore nominale di massimi euro 750.000.000, è costituito da un massimo di n. 7.500 obbligazioni del valore nominale di euro 100.000 cadauna non

frazionabili, rappresentate da titoli al portatore (le Obbligazioni o i Titoli).

Le Obbligazioni non sono emesse in forma di certificati cartacei. I Titoli saranno integralmente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettati al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo del 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche (il "**TUF**") e della normativa regolamentare di attuazione. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari a 100% del loro valore nominale.

Articolo 3 – Durata

Il prestito è emesso il 13 marzo 2019 e avrà durata fino al 13 marzo 2024.

Articolo 4 – Rimborso

Le Obbligazioni verranno rimborsate in unica soluzione il 13 marzo 2024 mediante il rimborso del capitale alla pari e da tale data cesseranno di fruttare interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.

In caso di applicazione delle misure previste dai D.lgs. n. 180 e 181 del 16/11/2015 attuativi della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la

“Direttiva”), il rimborso del capitale potrebbe essere messo a rischio in tutto o in parte.

In particolare, tale disciplina individua i poteri e gli strumenti che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi di una banca.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del "bail-in" (salvataggio interno) ossia il potere di ridurre, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di convertire in titoli di capitale, le obbligazioni (tra le quali rientrano le Obbligazioni), anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, qualora ciò consenta di rimediare al caso di dissesto o rischio di dissesto della banca.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo.

Il "bail-in" si applica secondo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni, fermo restando il principio che nessun creditore debba subire perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Il "bail-in" si applica secondo l'ordine seguente:

- 1) Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I) (ivi incluse le azioni);
- 2) Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I) e di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2);
- 3) gli altri debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e 2;
- 4) i debiti chirografari di secondo livello (cd. obbligazioni *senior non-preferred*);

5) le restanti passività della banca non assistite da garanzia, ivi incluse le Obbligazioni e le altre obbligazioni non subordinate (*senior*) e non garantite della banca;

6) i depositi per gli importi eccedenti i 100.000 € per depositante.

Inoltre, le Autorità hanno il potere di cancellare le obbligazioni, modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Articolo 5 - Godimento

Il prestito obbligazionario ha godimento 13 marzo 2019 ("Data di Godimento").

Articolo 6 – Interessi

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni fruttano, sul valore nominale, l'interesse annuo lordo del 1,70% pagabile in rate annuali posticipate il 13 marzo di ogni anno a partire dal 13 marzo 2020 e fino al 13 marzo 2024 (gli interessi).

Gli interessi saranno computati utilizzando la convenzione di calcolo "Actual/Actual (ICMA)".

Fatta sempre salva l'eventuale applicazione della Direttiva e in particolare il meccanismo del "bail-in", ove applicabile.

Articolo 7 – Pagamento degli interessi e rimborso del capitale

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite la Monte Titoli S.p.A. presso gli sportelli degli intermediari autorizzati.

Qualora la data per il pagamento del capitale o degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito nel primo Giorno Lavorativo (come di seguito definito) utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo.

Ai fini del presente articolo per Giorno Lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET2¹ è operativo.

Articolo 8 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui gli stessi sono divenuti pagabili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

Articolo 9 - Garanzia

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi, fatto salvo quanto previsto rispettivamente dai precedenti artt. 4 e 6, sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Il rimborso dei Titoli non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 10 - Commissioni incluse nel Prezzo di emissione

Il Prezzo di emissione include commissioni di collocamento corrisposte dall'Emittente al collocatore, quale corrispettivo per l'attività di collocamento svolta in relazione all'offerta sul mercato primario delle Obbligazioni, che non potranno essere superiori al 3,00% del valore nominale delle Obbligazioni collocate.

Articolo 11 - Regime fiscale

Gli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/4/1996 n. 239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge, attualmente nella misura del 26%) e successive modifiche e integrazioni.

Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21/11/1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei redditi di

capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12 - Ammissione alla negoziazione

L'Emittente farà richiedere, l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione presso EuroTLX Sistema Multilaterale di Negoziazione, mercato organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A., al fine di ottenere il provvedimento di ammissione alla negoziazione prima della data di emissione. L'ammissione alla negoziazione su EuroTLX avverrà tramite la controllata Banca IMI che svolge il ruolo di *specialist* nel suddetto mercato.

Articolo 13 - Organizzazioni rappresentative dei titolari delle Obbligazioni

Ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, non è prevista la costituzione di organizzazioni rappresentative dei titolari delle Obbligazioni.

Articolo 14 - Legge Applicabile e Foro competente

I Titoli sono emessi in Italia ed il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana. Per le controversie relative ai Titoli e/o al Regolamento sarà competente il Foro di Torino, o in alternativa il Foro di Milano. L'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Torino o Milano, non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto dell'obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013), per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di intermediazione iscritti in apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In

¹ TARGET2 (the second-generation Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System): sistema di regolamento lordo in tempo reale che le banche centrali della UE hanno realizzato per la terza fase della UEM per la gestione dei pagamenti d'importo rilevante in moneta unica. E' costituito dai sistemi di regolamento nazionali e dalle infrastrutture necessarie a collegarli.

particolare per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte dell'intermediario (che può anche non coincidere con l'Emittente), l'investitore – purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Testo Unico della Finanza – può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("**ACF**") previsto dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 ed istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo all'intermediario. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 Euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Articolo 15 – Varie

Eventuali comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta dell'Emittente ovvero sul sito internet dell'Emittente.

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale pro tempore dell'Emittente.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento.

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente regolamento tutte le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti

Mediante l'acquisto o la sottoscrizione delle Obbligazioni, ciascun portatore delle Obbligazioni accetterà specificamente ed incondizionatamente la previsione di cui al presente articolo 15.